



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Area Didattica e Servizi agli Studenti
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

relint@uniss.it

Responsabile: Savio Regaglia relint@uniss.it tel. 079 229757

Bando Erasmus Traineeship 2026/27

ERASMUS+ Programme, Key Action 1 – Student Mobility for Traineeship, Mobilità studentesca a fini di tirocinio

La realizzazione delle mobilità di cui al presente bando e l'assegnazione delle relative borse sono subordinate all'effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali da parte degli Enti di riferimento.



Sommario

SEZIONE 1: CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ PER TIROCINIO	3
Art. 1 – Descrizione, finalità del tirocinio e destinazioni	3
Art. 3 – finestre di apertura del bando e relative scadenze	4
Art. 4 – Durata del tirocinio – short/long-term physical mobility	5
Art. 5 - Mobilità post-titolo	6
Art. 6 – Mobilità blended	5
Art. 7 – Tipologie di tirocinio: mobilità strutturate e individuali, mobilità per lo sviluppo delle abilità digitali	6
Art. 8 – Eleggibilità dell’impresa/ente ospitante	6
Art.9 – Sedi dei tirocini	7
Art. 10 – Requisiti di ammissione	7
SEZIONE 2: CONTRIBUTI FINANZIARI	8
Art. 11 – Importo della borsa di mobilità	8
11.1 - REGOLE DI FINANZIAMENTO PER LE LONG-TERM PHYSICAL MOBILITY	8
Art. 11.2 - REGOLE DI FINANZIAMENTO PER LE SHORT-TERM MOBILITY	9
Art. 12 – Contributi per studenti con minori opportunità e/o provenienti da contesti socio-economici svantaggiati	9
Art. 13 – Contributi per il viaggio	11
13.1 Costi eccezionali per viaggi costosi	11
Art. 14 – Studenti “non borsisti”	11
SEZIONE 3: PREPARAZIONE LINGUISTICA	11
Art. 15 - Test di Lingua organizzati dal Centro Linguistico di ateneo.	11
Art. 16 – Preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS	12
SEZIONE 4: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CRITERI DI VALUTAZIONE	12
Art. 17 - Presentazione delle candidature	12
Art. 18 – Modalità e termini di presentazione delle candidature	12
Art.19 Motivi di esclusione delle candidature	13
SEZIONE 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI	13
Art. 20 – Selezione dei candidati – Criteri generali	13
Art. 20.1 Selezione dei candidati – definizione della graduatoria di merito e descrizione indicatori	15
DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA ERASMUS	15
DESCRIZIONE INDICATORI	15
Art. 21 – Assegnazione definitiva della borsa	16
Art. 22 Disposizioni per la sicurezza e obblighi dei partecipanti	17
Art. 23 Responsabile del procedimento e accesso agli atti	17
Art. 24 - Trattamento e riservatezza dei dati personali	17
Riepilogo scadenze	17
Contatti	18
Allegato I DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	18
Allegato II OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PROCEDURE DI RICORSO	19



È aperto, per l'anno accademico 2026/27, il bando per l'attribuzione delle borse di mobilità nell'ambito del programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of individuals, Mobilità studentesca a fini di tirocinio, e delle relative sovvenzioni, destinate agli studenti iscritti presso l'Università di Sassari, di cui all'art.2.

SEZIONE 1: CARATTERISTICHE DELLA MOBILITÀ PER TIROCINIO

Art. 1 – Descrizione, finalità del tirocinio e destinazioni

1. L'Azione Chiave 1 del Programma Erasmus+ permette agli studenti delle Università che hanno aderito al Programma di accedere a tirocini presso imprese e centri di formazione e ricerca di uno dei Paesi partecipanti al Programma per lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno, riconosciute dall'Università di appartenenza come parte integrante del programma di studi dello studente. Il tirocinante avrà l'opportunità di acquisire nuove abilità e competenze specifiche, di vivere e comprendere la cultura del Paese ospitante e di approfondire e sviluppare le proprie conoscenze linguistiche.
2. Le tipologie di tirocinio ammissibili e la relativa durata sono indicate agli artt. 4 - 7 del presente bando.
3. Le imprese e/o Enti sedi di tirocinio devono essere situati in un Paese diverso da quello del quale si ha la cittadinanza, o presso il quale si ha la residenza o il domicilio, e precisamente:
 - a) **in uno degli Stati membri dell'UE** (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria);
 - b) **in uno dei Paesi terzi associati al Programma**: Macedonia del Nord, Islanda, Norvegia, Serbia, Lichtenstein e Turchia;
 - c) **in uno dei Paesi terzi non associati al Programma**: tutti i Paesi non ricompresi negli elenchi precedenti. Per finanziare le mobilità presso uno dei Paesi terzi non associati al programma è assegnato a ciascun dipartimento un numero limitato di borse e mensilità, come specificato all'art. 2.

Art. 2 – Destinatari del bando e ripartizione delle borse tra i dipartimenti

1. Il presente bando è destinato a tutti gli/le studenti/esse che risultino regolarmente iscritti/e presso uno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato, master di I e II livello e scuole di specializzazione dei dipartimenti/struttura di raccordo dell'ateneo.

NOTA BENE

Prima dell'inizio della mobilità, gli studenti che saranno selezionati nell'ambito del presente bando dovranno obbligatoriamente rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/27. Nel caso in cui non si intenda rinnovare l'iscrizione per il 2026/27, ad esempio per tutti coloro che prevedono di conseguire il titolo in una delle sessioni straordinarie riferite all'a.a. 2025/26, potrà essere presentata esclusivamente una candidatura per lo svolgimento di una mobilità post-titolo. Ulteriori eccezioni rispetto a tale previsione sono descritte all'art. 10 del presente bando.

2. L'Università di Sassari mette a disposizione dei propri studenti n. **774** mensilità complessive per tirocini da svolgersi **entro il 31 luglio del 2027**. La realizzazione delle mobilità di cui al presente bando e l'assegnazione delle relative borse sono subordinate all'effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali da parte degli Enti di riferimento.
3. Il numero di mensilità disponibili per la seconda e terza scadenza indicate all'art. 3 sarà reso noto, rispettivamente, nel mese di settembre 2026 e nel mese di gennaio 2027. Nell'eventualità in cui il budget dovesse esaurirsi prima dell'ultima riapertura del presente bando, la riapertura sarà da considerarsi esclusivamente per mobilità a zero grant. Si riportano, nella sottostante tabella, le mensilità assegnate ai singoli dipartimenti dell'ateneo:



Ripartizione mensilità bando Erasmus 2026/27	
Dipartimento	N. mensilità totali per dipartimento per Paesi UE
Agraria	48
Architettura, Design e Urbanistica	149*
DSCFMN	34
Giurisprudenza	25
Ingegneria	20
Medicina, Chirurgia e Farmacia	140
Medicina Veterinaria	125
Scienze Biomediche	61
Scienze Economiche e aziendali	29
Scienze Umanistiche e Sociali	113
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione	30
Totale mensilità	774

* Il Dipartimento di Architettura destina per la prima scadenza del bando, riportata all'art. 3 del presente bando, n. 89 mensilità, mentre le residue 60 mensilità saranno messe a disposizione per la II e III scadenza del bando.

4. **Ogni dipartimento può, inoltre, assegnare le seguenti borse, per finanziare le mobilità presso uno dei Paesi terzi non associati al Programma, di cui all'art.1, comma 3, let. c):**

Mobilità da svolgersi presso i Paesi terzi non associati al programma
N. mensilità per dipartimento
8

Sono ammissibili le candidature sia per mobilità strutturate sia per mobilità individuali, di cui all'art. 7 del presente bando. Sulla base delle mensilità assegnate il dipartimento valuterà il numero delle borse da assegnare per le mobilità strutturate e per le mobilità individuali.

La realizzazione delle mobilità di cui al presente bando e l'erogazione delle relative borse è subordinata all'effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali da parte degli Enti erogatori.

4. Nel caso di mancata assegnazione di una parte delle mensilità messe a disposizione dei singoli dipartimenti e delle borse destinate a finanziare le mobilità nei Paesi terzi non associati al Programma, o nel caso di totale assenza di candidature per uno o più dipartimenti, alla scadenza del presente bando le borse non assegnate saranno utilizzate in favore dei candidati degli altri Dipartimenti, giudicati idonei ma non assegnatari di borsa.

A tal fine, tutti i dipartimenti dovranno predisporre la graduatoria di merito, riportando l'elenco dei vincitori e degli idonei, unitamente alle sedi loro assegnate.

Art. 3 – finestre di apertura del bando e relative scadenze

Gli studenti interessati e in possesso dei requisiti di ammissibilità possono presentare la propria candidatura in uno dei seguenti periodi di apertura del bando:

Finestre bando SMT	Data di apertura dei termini per la presentazione delle candidature	Data di chiusura dei termini per la presentazione delle candidature
I finestra	4 maggio 2026, ore 13.00	12 giugno 2026, ore 13.00
II finestra	14 settembre 2026, ore 13.00	19 ottobre 2026, ore 13.00
III finestra	18 gennaio 2027, ore 13.00	22 febbraio 2027, ore 13.00

In vista di ciascuna delle sopraelencate scadenze, saranno pubblicati gli elenchi contenenti le sedi e le mensilità disponibili per ciascun dipartimento. **In occasione della II e III finestra, gli studenti che si candidano per una mobilità da svolgere prima del conseguimento del titolo dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse e con l'iscrizione relativi all'a.a. 2026/27.** Faranno eccezione gli specializzandi e i dottorandi, sulla base di quanto specificato all'art. 10 del presente bando.

Art. 4 – Durata del tirocinio – short/long-term physical mobility

Gli studenti iscritti presso uno dei corsi di studio dell'Ateneo possono svolgere fino ad un massimo di 12 mesi di mobilità per studio e/o tirocinio nell'ambito del medesimo ciclo di studi e fino ad un massimo di 24 mesi in caso di iscrizione ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico. Ai fini del conteggio delle 12/24 mensilità devono essere considerate anche le eventuali mensilità svolte con il mero status Erasmus e per le quali non è stato percepito un finanziamento. Rientrano nel conteggio delle 12/24 mensilità anche le eventuali mobilità a fini di studio e/o tirocinio svolte durante lo stesso ciclo di studi nell'ambito del programma LLP Erasmus (2007-13).

In relazione alla durata del tirocinio è possibile scegliere una delle seguenti tipologie di mobilità:

a) LONG-TERM PHYSICAL MOBILITY:

Le mobilità di lunga durata (long-term physical mobility) sono destinate a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corsi di dottorato, master e scuole di specializzazione dell'ateneo. Tali tipologie di mobilità devono avere una **durata minima di 2 mesi** e massima di 6 mesi, per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi, salva la possibilità di ottenere l'estensione per una mobilità di durata superiore e con l'eventuale assegnazione di mensilità aggiuntive, compatibilmente con la disponibilità di fondi e previa approvazione da parte del dipartimento di appartenenza.

b) SHORT-TERM PHYSICAL MOBILITY:

Le mobilità di breve durata (short-term physical mobility) sono riservate esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di studi del III ciclo (dottorato/scuola di specializzazione/master di II livello). Gli studenti del I e II ciclo possono svolgere una mobilità di breve durata, soltanto se abbinata ad una parte di mobilità virtuale, secondo quanto previsto dall'art.6 del presente bando. Tali tipologie di mobilità devono avere una **durata compresa tra i 5 e i 30 giorni**.

Art. 5 - Mobilità post-titolo

1. Il Programma Erasmus+ prevede, inoltre, la possibilità di svolgere il periodo di mobilità per tirocinio entro un anno dal conseguimento del titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, master di I e II livello, scuole di specializzazione e dottorati), a condizione che lo studente risulti regolarmente iscritto al momento della presentazione della candidatura. Nell'ambito delle Long-term mobility, è prevista una durata minima di due mesi e massima di tre. Qualora siano disponibili finanziamenti ulteriori, potranno essere valutate le richieste di prolungamento delle mobilità post-titolo.

2. Il dipartimento potrà destinare fino ad un massimo del 20% delle mensilità disponibili agli studenti che si candidano per svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del titolo di studio.

Gli studenti che risulteranno vincitori di una borsa per una mobilità da svolgere dopo il conseguimento del titolo di studio potranno iniziare la mobilità solo dopo il conseguimento dello stesso e dovranno concluderla entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo e, comunque, entro il 31 luglio del 2027. **Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 10, per gli specializzandi e i dottorandi, gli studenti che non rinnovano l'iscrizione all'a.a. 2026/27, perché intendono conseguire il titolo in una delle sessioni di laurea straordinarie relative all'a.a. 2025/26, potranno candidarsi unicamente per una mobilità post-titolo, da svolgersi entro i dodici mesi successivi al conseguimento del titolo e, in ogni caso, entro il 31 luglio 2027. La scelta di svolgere una mobilità prima o dopo il conseguimento del titolo non può essere modificata in seguito alla chiusura del bando.** Non è ammesso lo svolgimento o il proseguimento di una mobilità post-titolo, nel caso in cui lo studente, durante lo svolgimento del tirocinio, risulti iscritto presso un nuovo corso di studio/scuola di specializzazione/master/corso di dottorando dell'Università di Sassari o di un altro ateneo italiano o estero.

Art. 6 – Mobilità blended

Gli studenti che, per ragioni personali, accademiche o di salute, non hanno la possibilità di recarsi all'estero per lunghi periodi, possono optare per una mobilità mista (blended), nell'ambito della quale è previsto lo svolgimento di una parte fisica all'estero, in presenza, da completare con una componente virtuale obbligatoria, svolta a distanza. Tale misura è finalizzata a migliorare l'accessibilità al programma e garantire ad un numero maggiore di studenti di poter vivere un'esperienza internazionale. La componente virtuale può essere svolta prima o dopo la mobilità fisica. Non è prevista una durata minima per la componente virtuale della mobilità.

Nell'ambito della **mobilità blended** la parte di **mobilità fisica**, da svolgere all'estero, può prevedere la seguente durata:

- **short-term physical mobility:** durata compresa **tra i 5 e i 30 giorni**. Tale tipologia è sempre ammissibile per gli studenti del III ciclo e ammissibile per gli studenti del I e II ciclo solo nei casi in cui i candidati, per serie e comprovate ragioni di salute, personali, accademiche o professionali non possano recarsi all'estero per lunghi

periodi; tali motivazioni, da dettagliare nell'allegato 2 (lettera motivazionale), dovranno essere esaminate dalla Commissione di selezione.

- **long-term physical mobility:** durata compresa **tra i 2 e i 12 mesi**. Tale tipologia è sempre ammissibile per gli studenti del I, II e III ciclo.

Per la parte virtuale, che deve essere svolta nel Paese in cui ha sede l'Università di appartenenza dei partecipanti, non sarà riconosciuto alcun contributo finanziario. La possibilità di svolgere una mobilità blended deve essere previamente verificata con la sede ospitante.

Art. 7 – Tipologie di tirocinio: mobilità strutturate e individuali, mobilità per lo sviluppo delle abilità digitali

1. Sono ammissibili le candidature sia per mobilità strutturate sia per mobilità individuali. Nell'ambito della medesima candidatura lo studente può scegliere due sedi strutturate, oppure una sede strutturata e una sede individuale oppure candidarsi esclusivamente per una mobilità individuale. Nel caso in cui ci si candidi per una mobilità individuale è sempre obbligatorio allegare alla candidatura il Learning Agreement sottoscritto dal tutor della sede ospitante e dal candidato/a.

2. Si considerano strutturate le mobilità a fini di tirocinio da svolgersi presso sedi individuate dai dipartimenti/ struttura di raccordo/scuole di dottorato e di specializzazione e dai corsi di master in base agli accordi interistituzionali previamente conclusi con le imprese/enti ospitanti.

3. Si considerano individuali le mobilità da svolgersi presso sedi proposte dai candidati in vista di programmi di tirocinio previamente concordati con la sottoscrizione del modello di Learning Agreement for Traineeship predisposto dalla Commissione Europea (Allegato 1).

La mobilità individuale si differenzia da quella strutturata perché la borsa o viene assegnata al candidato proponente, o non viene assegnata ad alcun candidato, in quanto il progetto formativo è indissolubilmente legato allo studente promotore della candidatura.

Prima di definire l'accordo con l'impresa o l'ente straniero, il candidato per una borsa traineeship di mobilità individuale deve contattare il Delegato Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo/ o un docente del Corso di studi di appartenenza. Un eventuale cambio di sede in seguito alla scadenza del bando potrà essere autorizzato soltanto in casi eccezionali e in presenza di valide motivazioni (ad es. eventuali restrizioni legate all'emergenza sanitaria; sopraggiunta impossibilità, da parte dell'ente ospitante, ad accogliere gli studenti per il periodo concordato, etc.). Tali motivazioni dovranno essere valutate dalla Commissione Erasmus del dipartimento interessato. Lo studente, in tal caso, è tenuto ad individuare autonomamente una nuova sede e a far approvare alla Commissione citata un nuovo Learning Agreement.

4. Le imprese e gli enti con i quali è consentito stipulare un accordo per la realizzazione del Traineeship Erasmus devono aver sede nei Paesi indicati al comma 3 dell'art. 1 del presente bando. Sono eleggibili le tipologie di sedi elencate all'art. 8 del presente bando.

5. La Commissione valutatrice, conformemente a quanto previsto agli artt. 20 e 21 del presente bando, espletterà le selezioni ed assegnerà le borse alle candidature che riterrà più adeguate, non solo in riferimento alla validità del progetto formativo, ma anche al profilo dello studente e al punteggio ad esso attribuito in base ai requisiti generali indicati dal bando.

6. In seguito all'assegnazione delle borse, il Delegato Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo procederà alla definizione del Learning Agreement for Traineeship, nel caso di mobilità strutturate;

7. La Commissione europea promuove le opportunità di tirocinio finalizzate all'acquisizione delle competenze digitali, in tutte le discipline. Le digital skills mirano a sviluppare elevate competenze tecnologiche (sicurezza informatica, analisi dei big data, intelligenza quantitativa e/o artificiale, linguaggi di programmazione; ottimizzazione dei motori di ricerca -SEO) e abilità orizzontali (web design, digital marketing, sviluppo software, grafic design). Al riguardo, si precisa che saranno considerati tirocini in digital skills i traineeship che prevedono le seguenti attività:

- marketing digitale (ad esempio, gestione dei social media, analisi web);
- disegno digitale grafico, meccanico o architettonico;
- sviluppo di applicazioni, software, script o siti web;
- installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti IT;
- sicurezza informatica;
- data analytics, mining, visualisation;
- programming and training of robots and artificial intelligence application.

Sono esclusi dal novero delle digital skills attività quali il supporto generico al cliente dell'impresa presso la quale verrà svolto il tirocinio e le attività di natura amministrativa quali, ad esempio, l'immissione di dati nei data base aziendali e le generiche attività di ufficio.

In conformità agli orientamenti della Commissione Europea, il fatto che il tirocinio preveda l'acquisizione delle competenze digitali sopra descritte comporterà l'assegnazione di 5 punti nell'ambito dell'indicatore B2, in fase di selezione, come indicato all'art. 20.

Per facilitare la ricerca delle sedi idonee per lo svolgimento di tirocini finalizzati allo sviluppo di Digital Skills, la Commissione Europea ha invitato le imprese europee interessate a pubblicare le loro offerte sulle piattaforme [Digital Skills and Job Platform, Digital Skills and Job Platform, https://www.europeanjobdays.eu/en/company/droppineures_o ErasmusIntern](https://www.europeanjobdays.eu/en/company/droppineures_o_ErasmusIntern), ma, per gli studenti, resta ferma la

possibilità di individuare autonomamente delle altre sedi, a condizione che le attività previste nei tirocini coincidano con quelle sopra indicate.

Art. 8 – Eleggibilità dell'impresa/ente ospitante

È eleggibile come sede di tirocinio:

o qualsiasi organizzazione pubblica o privata di un paese aderente al programma o di un paese partner attiva nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione. Ad esempio, tale organizzazione può essere:

- un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
- un'ambasciata o un ufficio consolare dello Stato membro dell'UE o del paese terzo associato al programma di invio;
- una parte sociale o un altro rappresentante del mondo del lavoro, tra cui le camere di commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali;
- un istituto di ricerca;
- una fondazione;
- una scuola,
- un istituto o un centro d'istruzione (a qualsiasi livello, dall'istruzione prescolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella degli adulti);
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
- un IIS di uno Stato membro dell'UE o di un paese terzo associato al programma titolare di una CEIS o un IIS di un paese terzo non associato al programma, riconosciuto dalle autorità competenti e che ha sottoscritto accordi interistituzionali con i propri partner degli Stati membri dell'UE o dei paesi terzi associati al programma, prima della mobilità.

Non sono ammissibili come organizzazioni di accoglienza per i tirocini istituzioni e altri organi dell'UE, incluse le agenzie specializzate (l'elenco completo è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it); organizzazioni che gestiscono programmi UE, come le agenzie nazionali Erasmus+ (per evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti).

Art.9 – Sedi dei tirocini

1. Le sedi dei tirocini bandite dai dipartimenti sono riportate negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando. Nel caso in cui un dipartimento non bandisca sedi strutturate, sono ammissibili soltanto le candidature per mobilità individuali, questo caso, l'allegato riporterà soltanto la ripartizione delle mensilità.

2. Gli studenti potranno proporre la loro candidatura per un massimo di due sedi scelte nel contesto della mobilità strutturata e per una sede in caso di mobilità individuale, oppure possono scegliere di candidarsi per una sede strutturata e per una sede individuale. La prima scelta sarà sempre prioritaria rispetto alla seconda.

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. Possono concorrere all'assegnazione della borsa Erasmus Traineeship, indipendentemente dal Paese di appartenenza, gli studenti/le studentesse che al momento della presentazione della candidatura soddisfino i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritti/e al primo anno o agli anni successivi dei Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico o agli anni successivi al primo dei Corsi di laurea del Vecchio ordinamento di uno dei dipartimenti/struttura di raccordo dell'ateneo. Gli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea triennali del dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione e gli studenti dei corsi di laurea triennale della Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali devono aver conseguito almeno 18 CFU per poter partecipare al bando; gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dei dipartimenti di Medicina Veterinaria e del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, devono aver conseguito almeno 20 CFU al momento della presentazione della domanda.

oppure

- essere iscritti al primo anno e agli anni successivi dei Corsi delle scuole di Specializzazione, dei Dottorati di Ricerca o dei Master di I e II livello di uno dei dipartimenti/struttura di raccordo dell'ateneo con sede amministrativa a Sassari, i cui ordinamenti didattici prevedano lo svolgimento di uno stage, salvo il divieto di cumulo con contributi erogati in forza di altri programmi europei. Non sono ammissibili le candidature degli studenti (specializzandi, dottorandi, studenti iscritti ai master di I e di II livello) iscritti a scuole federate con sede amministrativa presso un altro ateneo e dei dottorandi in proroga.

Per candidarsi al bando, in occasione della prima scadenza, è necessario risultare iscritti all'a.a. 2025/26. Tuttavia, prima dell'inizio della mobilità, gli studenti selezionati per un tirocinio da svolgersi prima del conseguimento del titolo dovranno obbligatoriamente rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/27. Ai fini dell'ammissibilità e della presentazione delle candidature per mobilità pre-titolo, in occasione della II o III riapertura del bando, sarà necessario aver già perfezionato l'iscrizione all'a.a. 2026/27, come previsto



nell'art.3.

Nel caso in cui tale disposizione fosse violata, è prevista la restituzione della borsa di studio percepita e l'annullamento della mobilità svolta.

Fanno eccezione rispetto a tale previsione:

- Gli studenti che intendono conseguire il titolo in una delle sessioni di laurea straordinarie riferite al 2025/26 e che si candidano per lo svolgimento di un tirocinio post-titolo;
- Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione attivate presso l'ateneo, il cui anno di iscrizione, ai sensi delle direttive ministeriali e in applicazione degli ordinamenti vigenti, non è allineato al 2025/26. Tali studenti sono comunque tenuti a regolarizzare l'iscrizione al 2026/27, non appena saranno riaperti i termini per il rinnovo dell'iscrizione.
- Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato dell'ateneo, per i quali i termini di rinnovo dell'iscrizione all'a.a 2025/26 saranno riaperti in seguito alla data di scadenza del presente bando. Tali studenti sono, in ogni caso, tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/27 prima dell'inizio della mobilità.

Il beneficiario della borsa perderà lo status di tirocinante Erasmus e il diritto a continuare a percepire la borsa, qualora consegua il diploma di laurea o il titolo finale prima della conclusione del periodo di tirocinio all'estero e cessi di essere iscritto all'Università di Sassari. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente al conseguimento del titolo, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità prescritte nel caso di una long-term mobility, o di 5 giorni per una short-term mobility.

Nel caso di mobilità post-titolo, il beneficiario della borsa perderà lo status di tirocinante Erasmus e il diritto a continuare a percepire la borsa qualora risulti iscritto presso un nuovo corso di studio/scuola di specializzazione/master/corso di dottorando dell'Università di Sassari o di un altro ateneo italiano o estero. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo precedente alla nuova iscrizione, purché tale periodo non sia inferiore alle due mensilità prescritte;

- b) avere conoscenza della lingua del Paese in cui si intende effettuare il tirocinio e/o della/e lingua/e veicolare/i congrua rispetto a quanto richiesto/e dall'ente ospitante; tale conoscenza dovrà essere verificata conformemente a quanto indicato all'art. 15;
 - c) possedere i requisiti specifici previsti per ciascuna sede, nel caso di candidature per mobilità strutturate (vedere allegati per singolo dipartimento);
 - d) non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o finanziamenti relativi ad altri programmi/azioni finanziati dall'Unione Europea;
 - e) essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza. Il regolare pagamento delle tasse e dei contributi universitari è condizione indispensabile per l'attivazione e la prosecuzione della stessa, oltre che per poter percepire la borsa Erasmus.
 - f) avere a disposizione un numero di mensilità/giorni congruo per non eccedere il numero di mensilità complessive previste per il proprio ciclo di studi (art. 4 del presente Bando).
2. I requisiti devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda.

In relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 40 del regolamento di didattico di ateneo, la condizione di studente iscritto a tempo parziale non è compatibile con lo svolgimento della mobilità internazionale.

SEZIONE 2: CONTRIBUTI FINANZIARI

Art. 11 – Importo della borsa di mobilità

11.1- REGOLE DI FINANZIAMENTO PER LE LONG-TERM PHYSICAL MOBILITY

4. L'importo mensile della borsa Erasmus+ Traineeship stanziata dalla Commissione Europea varia in base all'appartenenza del Paese di destinazione ad uno dei gruppi elencati nella tabella sottostante. Tale borsa sarà erogata dall'Università fino alla concorrenza del budget disponibile. Agli assegnatari di borsa Erasmus Traineeship sarà riconosciuta una quota aggiuntiva, fino alla concorrenza dei budget disponibili e del numero di mensilità indicate nella tabella riportata all'art. 2 del presente bando. Tale quota aggiuntiva graverà sui contributi erogati dalla Direzione Generale per gli Affari Internazionali del Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 3/2009 (e successive leggi attuative).
2. Non è consentito ricevere un contributo finanziario per lo svolgimento di una mobilità Erasmus che sarà finanziata (per lo stesso periodo e per la stessa sede) nell'ambito di altri programmi di mobilità internazionale.



GRUPPO	PAESI	BORSA CE mensile	BORSA AGGIUNTIVA MUR/RAS mensile
GRUPPO 1	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia. Paesi terzi non associati al Programma delle Regioni 13 e 14: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano; Isole Fær Øer, Regno Unito, Svizzera	€ 550/mese	€ 400/mese
GRUPPI 2 e 3	Cipro, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Bulgaria, Croazia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria.	€ 500/mese	€ 350/mese
PAESI TERZI NON ASSOCIATI AL PROGRAMMA (esclusi i Paesi delle regioni 13 e 14)			
Tutti i Paesi non ricompresi nell'elenco dei Gruppi 1, 2 e 3		€ 700/mese	€ 250/mese

3 Fatta salva l'eventuale adozione di differenti disposizioni da parte degli Organi di Governo dell'Università, i dottorandi con borsa, tenuti a richiedere obbligatoriamente la maggiorazione per lo svolgimento di un periodo di mobilità internazionale, potranno prevedere, qualora sia ammissibile e previa verifica con l'Ufficio Alta Formazione, di utilizzare la maggiorazione per coprire una parte del periodo di mobilità e ricevere la borsa Erasmus per il rimanente periodo. Nel caso in cui la richiesta di maggiorazione non sia obbligatoria, i dottorandi risultati vincitori nell'ambito delle selezioni Erasmus Traineeship, previa verifica con l'Ufficio Alta formazione, percepiranno esclusivamente il contributo Erasmus, come da tabella. Nel caso in cui non fosse possibile rinunciare alla maggiorazione di borsa, i dottorandi potranno svolgere la mobilità senza il contributo Erasmus. Tali mobilità saranno da considerarsi a zero grant per quanto riguarda il finanziamento Erasmus. Non è possibile ricevere contestualmente la maggiorazione di borsa e il finanziamento Erasmus per lo stesso periodo di mobilità. Tale disposizione sarà applicata anche a tutti i vincitori che, a vario titolo, godono di una maggiorazione per lo svolgimento di un periodo di mobilità internazionale.

4. I candidati iscritti ad un corso di studi di III livello dovranno specificare, al momento della presentazione della candidatura, se usufruiscono di una borsa di studio per il dottorato, la scuola di specializzazione o il master, specificandone le fonti di finanziamento. I dottorandi con borsa dovranno indicare se la borsa di dottorato loro assegnata prevede anche l'erogazione di una maggiorazione per le mobilità internazionali. Analoga dichiarazione dovrà essere resa in occasione della presentazione della candidatura anche dagli altri studenti che godono di una maggiorazione per lo svolgimento di mobilità internazionali.

Ai vincitori iscritti ad una Scuola di Specializzazione, titolari di borsa di studio o di contratto di formazione specialistica, sarà garantito esclusivamente il contributo comunitario, sulla base dei massimali indicati al comma 1 del presente bando (Borsa UE).

I vincitori che usufruiscono di una borsa di studio comunitaria per il dottorato o la specializzazione e il master non potranno usufruire della borsa Erasmus+ della U.E., ma il budget corrispondente mensile sarà loro garantito, salva la disponibilità di fondi e nel rispetto di quanto previsto al comma 3) del presente articolo, con i fondi ministeriali e/o regionali. Sarà responsabilità dei dottorandi con borsa e degli specializzandi verificare che non sussista alcuna incompatibilità tra i contributi percepiti e le borse Erasmus.

Non è previsto alcun contributo per le attività svolte in modalità virtuale, nell'ambito delle blended mobility di cui all'art. 6 del presente bando.

Art. 11.2 - REGOLE DI FINANZIAMENTO PER LE SHORT-TERM MOBILITY

Nell'ambito delle short-term physical mobility, le mobilità brevi di durata compresa tra i 5 e i 30 giorni, di cui agli artt. 4 e 6 del presente bando, ammissibili esclusivamente per gli studenti del III ciclo o nell'ambito delle blended mobility, l'importo di base del sostegno individuale è definito nel modo seguente:

Durata della mobilità fisica	Importo giornaliero
Fino al 14° giorno di attività	79 EUR al giorno
Dal 15° al 30° giorno di attività	56 EUR al giorno

Art. 12 – Contributi per studenti con minori opportunità e/o provenienti da contesti socio-economici svantaggiati

La Commissione Europea, al fine di sostenere la partecipazione al Programma da parte degli studenti in condizioni socio-economiche svantaggiate e in condizioni fisiche, mentali e sanitarie particolari, ha previsto l'assegnazione di una quota integrativa, rispetto all'importo comunitario di cui all'art. 11, come riportato nella tabella seguente:

Durata mobilità	Contributo mensile aggiuntivo	Contributo aggiuntivo complessivo
minimo 2 mesi	€ 250	-
da 5 a 14 giorni	-	€ 100
da 15 a 30 giorni	-	€ 150

Tali contributi potranno essere assegnati, previa disponibilità del budget necessario:

- a) agli studenti i cui ISEEU e ISPE 2026 di riferimento siano di importo inferiore a quello indicato nell'apposito decreto ministeriale, normalmente adottato nei primi mesi di ogni esercizio finanziario. Ai fini del calcolo del contributo integrativo saranno tenuti in considerazione i dati ISEEU e ISPE relativi al 2026. Il DD n. 176 del 10-02-2026 prevede i seguenti massimali: per il diritto allo studio universitario (ISEE) € **28.339,88**; e per l'ISPE € **61.608,48**.

Il candidato si impegna a richiedere, entro la data di scadenza del bando, l'**ISEE UNIVERSITARIO 2026 valido per il diritto allo studio universitario** (che è distinto dall'ISEE ordinario e deve essere specificamente richiesto all'INPS). La partecipazione al bando autorizza automaticamente l'Ateneo al recupero dei dati inerenti all'ISEE per il diritto allo studio universitario e ISPE degli studenti vincitori dal database dell'INPS, in quanto unico Ente in possesso di tutti i dati reddituali compilati dagli studenti direttamente o presso uno degli enti accreditati (CAF, commercialisti, etc.). In caso di mancata compilazione della dichiarazione ISEE UNIVERSITARIO 2026 presso gli enti accreditati, non sarà possibile provvedere all'erogazione dei contributi citati.

I candidati per i quali non sia possibile effettuare il calcolo per ISEE per il diritto allo studio universitario dovranno richiedere e ottenere un **ISEEU PARIFICATO** da rendere disponibile per l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali entro i termini sopra indicati. Nello specifico tale previsione riguarda i seguenti candidati:

- studenti stranieri non residenti in Italia
- studenti stranieri residenti in Italia, non autonomi e con familiari residenti all'estero
- studente italiano residente all'estero non iscritto all'AIRE.

La verifica di tali requisiti sarà a cura dell'Ufficio Mobilità e relazioni internazionali.

- b) agli studenti con esigenze fisiche, mentali o sanitarie particolari (disabilità riconosciuta, DSA, celiachia, etc.). Il candidato che si trovi in una delle condizioni citate dovrà dichiararlo in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovrà fornire all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali il certificato medico attestante le condizioni di salute o di invalidità.
- c) agli studenti provenienti da contesti migratori comprovabili, ai rifugiati o agli studenti rientrino in una delle seguenti categorie:
- studenti con figli minori,
 - studenti lavoratori,
 - studenti con status di atleti professionisti,
 - studenti orfani di almeno un genitore,
 - studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Gli studenti che si trovino in una delle situazioni citate dovranno barrare la casella relativa alla richiesta del contributo aggiuntivo per minori opportunità, in fase di candidatura. In caso di assegnazione della borsa, a seguito dell'espletamento delle selezioni, dovranno, inoltre, fornire all'Ufficio Mobilità e relazioni Internazionali apposita autocertificazione, nei casi previsti dalla normativa in vigore, o apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, in caso di verifica da parte dell'Amministrazione, qualora le informazioni non siano reperibili presso altre PA, lo studente dovrà fornire la documentazione comprovante la condizione di minore opportunità indicata in fase di candidatura.

Il Programma Erasmus+ prevede anche lo stanziamento di contributi ulteriori, per gli studenti in mobilità con esigenze legate a disabilità o a determinate condizioni fisiche, psichiche o, più in generale, di salute, per coprire eventuali costi sostenuti per aspetti quali le spese mediche, il supporto, l'accoglienza e l'accessibilità ai locali, nonché ai servizi di supporto pedagogico e tecnico, non coperti dai contributi aggiuntivi citati nel presente articolo.

Gli studenti con particolari esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, titolari di una borsa Erasmus e in possesso dei requisiti previsti dalla circolare sopra citata, possono, inoltre, richiedere all'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, unicamente attraverso la propria Università, l'erogazione di fondi comunitari aggiuntivi per esigenze particolari

(non coperti dai contributi di cui sopra), da erogarsi, sotto forma di rimborsi per costi reali sostenuti dagli studenti nel corso della mobilità (e dunque non sotto forma di borse forfetarie). L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia emana annualmente la circolare relativa all'assegnazione di tali fondi. Nella compilazione del modulo di richiesta, lo studente interessato dovrà quindi quantificare in maniera dettagliata i costi reali che prevede di sostenere durante il periodo della sua mobilità. Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti devono presentare la documentazione prevista dalla Circolare citata presso l'Ufficio Mobilità e relazioni internazionali. La valutazione delle richieste presentate dagli studenti e l'assegnazione delle borse aggiuntive è di competenza dall'Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE. Al momento della presentazione della candidatura gli studenti dovranno dichiarare se sono interessati ad accedere ai contributi citati.

Le informazioni relative alla call inerente ai contributi da ultimo citati saranno rese note con un avviso, non appena pubblicate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+.

Art. 13 – Contributi per il viaggio

Per tutti gli studenti che svolgono una mobilità è prevista l'erogazione di un contributo aggiuntivo per le spese di viaggio.

Il contributo per il viaggio, che comprende la tratta A/R, viene calcolato sulla base delle fasce chilometriche, stabilite dalla CE, come di seguito riportato:

Fasce Chilometriche	Viaggio Green - Importo	Viaggio Non-green - Importo
Tra 10 e 99 KM	56 Euro per partecipante	28 Euro per partecipante
Tra 100 e 499 KM	285 Euro per partecipante	211 Euro per partecipante
Tra 500 e 1999 KM	417 Euro per partecipante	309 Euro per partecipante
Tra 2000 e 2999 KM	535 Euro per partecipante	395 Euro per partecipante
Tra 3000 e 3999 KM	785 Euro per partecipante	580 Euro per partecipante
Tra 4000 e 7999 KM	1188 Euro per partecipante	1188 Euro per partecipante
8000 KM o più	1735 Euro per partecipante	1735 Euro per partecipante

Nota bene: per "fascia chilometrica" si intende la distanza tra il luogo in cui è situata l'università di provenienza e quello di destinazione, mentre l'"importo" copre il contributo del viaggio sia verso che dal luogo di destinazione. Le distanze sono calcolate tramite lo strumento della CE, distance calculator: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>.

13.1 Costi eccezionali per viaggi costosi

Nell'eventualità in cui il contributo dovuto per il viaggio non copra almeno il 70% del costo effettivo sostenuto dai partecipanti, è possibile, previa verifica della disponibilità di budget, ricevere un rimborso per costi eccezionali di viaggio. In tal caso, il partecipante, dietro presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, ha diritto a ricevere il rimborso dell'80% dei costi effettivamente sostenuti per il viaggio.

Esempio di calcolo del viaggio costoso:

Importo dovuto per le spese di viaggio in base alla fascia chilometrica di riferimento: € 360

Importo effettivamente speso per il viaggio dal partecipante: € 600

Calcolo del 70% dell'importo speso (70% su 600€) = 420 (>360).

Rimborso dovuto: 80% del costo reale sostenuto di 600€ = **480€**

Art. 14 – Studenti “non borsisti”

Il Programma Erasmus prevede anche la mobilità di studenti che, pur soddisfacendo tutti i requisiti degli studenti Erasmus e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente Erasmus, non percepiscono un contributo di mobilità. Tutte le clausole del presente bando, ad eccezione di quelle relative all'erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti “Erasmus non borsisti”.

SEZIONE 3: PREPARAZIONE LINGUISTICA**Art. 15 - Test di Lingua organizzati dal Centro Linguistico di ateneo.**

In vista delle procedure di selezione dei candidati da parte dei singoli dipartimenti, tutti i candidati dovranno sottoporsi ad una prova di valutazione delle competenze linguistiche (per ciascuna delle lingue dei Paesi di destinazione o della lingua veicolare). Gli studenti possono svolgere il test in una delle sessioni programmate mensilmente dal CLA e non oltre le scadenze riportate nella tabella seguente:

Date di scadenza del bando	Data ultima per lo svolgimento dei test
12 giugno 2026 (I finestra)	17-18 giugno 2026
19 ottobre 2026 (II finestra)	22-23 ottobre 2026
22 febbraio 2027 (III finestra)	25-26 febbraio 2027

Le prove si svolgeranno in presenza. Le informazioni relative alla sede di svolgimento dei test, alle modalità di iscrizione e alle varie scadenze sono reperibili alla pagina dedicata del CLA:

<https://www.uniss.it/it/ateneo/strutture/centro-linguistico-di-ateneo-cla/test-di-verifica-del-livello-linguistico>.

I candidati impossibilitati a partecipare ai test in presenza perché all'estero per lo svolgimento di un'altra mobilità durante le date previste per i test, o per via di altri giustificati motivi, dovranno contattare, entro la scadenza del bando, il Centro Linguistico di ateneo, per valutare la possibilità di un eventuale svolgimento del test in modalità didattica a distanza. **Gli studenti sono tenuti a monitorare costantemente il sito di ateneo, per tutti gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle date.**

Uniche eccezioni rispetto all'obbligo di svolgimento del test di lingua riguardano:

- i candidati in possesso di una o più certificazioni linguistiche internazionali conseguite da non più di due anni e presenti nell'elenco delle Certificazioni linguistiche riconosciute (vedi allegato pubblicato alla seguente pagina: https://www.uniss.it/sites/default/files/2024-01/certificazioni_internazionali_lingue_cla_28032022_0_0.pdf). Saranno ritenute valide ai fini delle selezioni le certificazioni conseguite da meno di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando. Considerato, inoltre, che le certificazioni linguistiche internazionali sono atti nella disponibilità di soggetti privati e quindi titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, tali certificazioni dovranno essere allegate alla candidatura in formato digitale, unitamente ad una dichiarazione di conformità all'originale (allegato 3), sottoscritta dall'interessato: il candidato dovrà quindi allegare un unico documento pdf formato dalla copia della certificazione internazionale, cui aggiungerà l'allegato 3 debitamente compilato e firmato (Dichiarazione di conformità all'originale) e copia del proprio documento di riconoscimento, entro il termine di scadenza del bando. Non verranno prese in considerazione le certificazioni presentate in seguito alla scadenza del bando;
- i candidati che hanno partecipato a sessioni dei test di lingua organizzati dal CLA o in seguito allo svolgimento di un corso di lingua organizzato dal CLA, negli ultimi 24 mesi, e in fase di candidatura specificano la data di svolgimento del test (saranno considerati validi ai fini delle selezioni i test svolti da meno di 24 mesi alla data di scadenza del presente bando), purché il livello di competenza linguistica conseguito non sia inferiore a quello previsto dal bando o richiesto dalla sede di destinazione. In tal caso bisognerà indicare in fase di candidatura il periodo di svolgimento del test, senza allegare alcun certificato.

Non verranno presi in considerazione attestati/certificazioni internazionali o autocertificazioni presentate in fasi successive alla procedura di candidatura; si invitano comunque gli studenti a sottoporsi ai test del CLA laddove si renda necessario testare una lingua differente da quelle testate nella sessione precedente. Ai fini della partecipazione ai test di lingua, ciascun candidato dovrà assicurarsi di possedere le credenziali di accesso al self studenti valide e attive, e di registrarsi previamente per il/i test di lingua sulla piattaforma del CLA: <http://ecla.uniss.it>.

Art. 16 – Preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS

Per favorire l'acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del periodo di mobilità all'estero, i beneficiari di una borsa Erasmus+ Traineeship (fatta eccezione per gli studenti la cui lingua madre coincide con quella del Paese di destinazione) potranno usufruire del nuovo supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione europea, che consente la verifica online delle competenze linguistiche, prima dello svolgimento della mobilità. Il nuovo portale dedicato garantisce, inoltre, l'accesso a strumenti didattici finalizzati all'apprendimento delle lingue. Gli studenti e le studentesse vincitori di borsa riceveranno il link per l'accesso alla nuova piattaforma in seguito alla stipula dell'accordo finanziario.

SEZIONE 4: PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E CRITERI DI VALUTAZIONE**Art. 17 - Presentazione delle candidature**

Gli studenti interessati, prima di presentare la domanda, dovranno:

- prendere visione del bando e di tutti gli allegati, che costituiscono parte integrante del bando;



- in caso di candidatura per le mobilità strutturate, verificare di possedere i requisiti specifici indicati nelle tabelle delle sedi strutturate, pubblicate unitamente al presente bando;
- contattare il Delegato Erasmus del Dipartimento, o il Direttore della Scuola-Corso e/o il docente tutor del tirocinio, al fine di ottenere le informazioni necessarie in merito alle attività da effettuare presso le imprese/enti ospitanti, che possono essere riconosciute.

Art. 18 – Modalità e termini di presentazione delle candidature

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato utilizzando l'apposita procedura disponibile nella propria area riservata del Self-Studenti Uniss al seguente indirizzo: (<https://uniss.esse3.cineca.it>) e secondo le indicazioni contenute nella "Guida per l'iscrizione al bando Erasmus+ SMT dal self studenti uniss", che è parte integrante del presente bando ed è pubblicata al link <https://www.uniss.it/it/internazionale/bandi>. In particolare, lo studente dovrà indicare se intende candidarsi per svolgere una mobilità strutturata o individuale (o per entrambe) e se la mobilità si svolgerà in seguito al conseguimento del titolo di studio (tale scelta non potrà essere modificata in seguito alla scadenza del bando). Per difficoltà tecniche in fase di candidatura gli studenti possono rivolgersi al referente amministrativo del proprio dipartimento di appartenenza. Non sarà necessario consegnare copia della candidatura né alcuna documentazione cartacea agli uffici, si consiglia tuttavia di salvare la mail di conferma dell'avvenuta candidatura che il sistema invierà in automatico a ciascun candidato al termine della procedura.

Gli studenti possono presentare la candidatura entro una delle scadenze indicate all'art. 3 del presente bando. In fase di candidatura, lo studente dovrà allegare la seguente documentazione:

- la lettera motivazionale, nella quale devono essere evidenziate le aspettative del candidato, gli obiettivi che si intende raggiungere e l'area di maggior interesse per lo svolgimento del tirocinio in relazione al proprio percorso di studi (allegato 2). Si raccomanda di utilizzare il format fornito.
- Il curriculum Vitae, redatto in formato europeo scaricabile dal sito <http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>.
- in caso di tirocinio per mobilità individuale, il programma concordato tra il candidato e l'impresa/ente straniero, redatto sul modello del Learning Agreement for Traineeship allegato e sottoscritto dallo studente e dal tutor presso la sede ospitante (Allegato 1); non saranno ammessi documenti alternativi rispetto al Learning Agreement (es. lettere di accettazione/e-mail).
- eventuali certificazioni linguistiche internazionali, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale e alla scansione di un documento di identità in corso di validità, come indicato all'art. 15 del presente bando.

Gli studenti lavoratori in servizio presso l'Università di Sassari, qualora risultassero vincitori in seguito alle selezioni, dovranno trasmettere all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionali il nulla-osta per lo svolgimento della mobilità rilasciato dall'Amministrazione con l'indicazione del periodo in cui il dipendente è autorizzato a sospendere l'attività lavorativa.

Art.19 Motivi di esclusione delle candidature

La mancata trasmissione della candidatura secondo le modalità previste agli artt. 17-18 entro la scadenza indicata, comporta l'esclusione della candidatura.

In caso di candidature per mobilità strutturate, è motivo di esclusione il mancato possesso dei requisiti previsti per le sedi scelte. Saranno, inoltre, automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:

- incomplete o errate negli elementi essenziali;
- prive degli allegati elencati all'art. 18;
- contenenti dichiarazioni non veritiere;
- presentate per svolgere una mobilità nel Paese del quale si ha la cittadinanza o nel quale si ha la residenza o il domicilio, fatta salva la possibilità di prendere in considerazione altre sedi indicate nella medesima candidatura.

È, inoltre, motivo di esclusione la mancata partecipazione ai test di lingua organizzati dal CLA, tranne nei casi indicati all'art.15 del presente bando.

SEZIONE 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI

Art. 20 – Selezione dei candidati – Criteri generali

Le candidature saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, che, previo accertamento dei requisiti di ammissibilità, provvederà a stilare la relativa graduatoria, in base alle priorità di seguito riportate e ai criteri indicati nell'art. 20.1.

La Commissione potrà procedere alla valutazione delle candidature anche avvalendosi dell'audizione dei candidati, che saranno convocati presso il dipartimento di appartenenza. Nella convocazione verranno indicati data, ora e luogo del colloquio.

In presenza di valutazione preventiva e positiva da parte della Commissione valutatrice della compilazione della domanda e della pertinenza del programma proposto con la propria carriera universitaria e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nella graduatoria sarà data priorità:

- agli studenti che si candidano per svolgere una mobilità prima del conseguimento del titolo;

- agli studenti regolari, cioè iscritti ai corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico dell'ateneo da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento. La regolarità sarà valutata in relazione all'anno accademico di svolgimento delle mobilità e terrà in considerazione anche gli anni di iscrizione ad altro corso di studio, presso Uniss o presso altro ateneo, nel caso il candidato abbia effettuato un passaggio di corso di studi o un trasferimento in ingresso da altro ateneo. Il criterio della regolarità non si applica, pertanto, agli studenti che svolgeranno una mobilità post-titolo e agli studenti iscritti ai corsi del terzo ciclo.

I dati utilizzati per il calcolo degli indicatori sono estrapolati in seguito alla scadenza del bando, indipendentemente dalla data di presentazione della candidatura. Verranno quindi presi in considerazione anche gli esami sostenuti in data successiva a quella della presentazione della candidatura, purché registrati prima della scadenza del bando. I punteggi relativi al profitto accademico (punteggio A) sono calcolati tenendo in considerazione solamente gli esami superati e quelli riconosciuti in carriera per mobilità, per competenze linguistiche e per passaggio di corso. Non verranno invece presi in considerazione gli esami riconosciuti da carriere pregresse chiuse. Il superamento di un esame con la lode non dà luogo all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo rispetto agli esami superati con il 30.

Gli studenti iscritti a corsi del 2° e 3° ciclo che hanno conseguito un titolo di studio triennale o magistrale presso un altro ateneo italiano o estero sono invitati a fornire alla commissione Erasmus del dipartimento di afferenza, che provvederà ad inserire i dati nel programma di gestione delle carriere degli studenti, copia del titolo di studio estero, redatto in lingua italiana o inglese, da cui risulti chiaramente il voto di laurea, unitamente alla documentazione da cui si rilevi il sistema di votazione in vigore presso il Paese o l'università di provenienza, ed il voto minimo e massimo attribuibili. In mancanza di tale documentazione, la Commissione attribuirà un punteggio pari a 0 per tale criterio.

Una volta ricevuta la suddetta documentazione da parte del candidato, la commissione Erasmus del dipartimento di afferenza dello studente, ai soli fini della partecipazione del candidato a procedure di selezione relative a bandi di mobilità internazionale, procederà alla conversione del voto del titolo straniero in possesso del candidato nella scala di votazione prevista dall'ordinamento universitario italiano, basandosi sui seguenti criteri:

- a) I titoli stranieri con voto di laurea espresso con sistema numerico verranno convertiti nel sistema di votazione italiana mediante il seguente calcolo:

$$\text{Voto} = \frac{V - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}} * (I_{\max} - I_{\min}) + I_{\min}$$

Es: un voto estero di 16/20 (voto minimo 10):

$$\frac{16 - 10}{20 - 10} * (110 - 66) + 66 = 92.4$$

Legenda

V= Voto da convertire

Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell'Università di provenienza

Vmax= Voto massimo nell'Università di provenienza

Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)

Imax= Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)

La lode non viene considerata.

- b) Anche in relazione ai titoli stranieri con votazione di laurea espressa con sistemi non numerici, ma, ad esempio, con sistemi alfabetici (A, B, C, D ecc.) o con giudizi di valore (ad esempio Excellent, Good, Very Good ecc.), è richiesta la consegna della presenza di documentazione che attesti il sistema di votazione utilizzato, in particolare il giudizio minimo e massimo attribuibili.

In questo caso il range di punteggio attribuibile verrà parametrato per fasce alla votazione italiana, che va da 66 a110 (la lode non viene considerata). Nella conversione italiana si attribuisce il punteggio più alto della fascia di riferimento.

Si considera di seguito, a titolo di esempio, una scala di valutazione che contempla cinque giudizi sufficienti.

Es: Il candidato presenta un titolo estero con un voto estero C, con allegata la seguente tabella esplicativa:

A	Excellent
B	Very Good
C	Good
D	Discreet
E	Sufficient

F	Fail
---	------

La conversione avverrebbe in questo modo:

A	110
B	100-109
C	90-99
D	80-89
E	66-79
F	< 66

La votazione C verrà quindi convertita nel sistema di votazione italiano in un 99.

Art. 20.1 Selezione dei candidati – definizione della graduatoria di merito e descrizione indicatori

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA ERASMUS

La Commissione Erasmus di Dipartimento, a seguito della valutazione di ammissibilità delle candidature e dei criteri di priorità enunciati all'articolo 20, stila una graduatoria di merito basata sulla somma dei seguenti punteggi:

Punteggio A: Profitto accademico

Punteggio B: Punteggio commissione di selezione

Punteggio C: Punteggio priorità

L'attribuzione di punteggio agli indicatori A e B si differenzia sulla base del ciclo di studi in cui sono iscritti i candidati.

Il punteggio massimo conseguibile sulla base degli indicatori A e B, tuttavia, è pari a 100 per tutti i cicli di studio. In

aggiunta al punteggio A e B, saranno attribuiti in graduatoria punteggi aggiuntivi relative alle priorità enunciate all'articolo precedente (punteggio C).

**Nel calcolo dell'indicatore B2, 5 punti sono riservati agli studenti che si candidano per svolgere una mobilità finalizzata*

	Indicatori	1° e 2° ciclo	3° ciclo
Punteggio A <i>Profitto accademico</i>	A1) Indicatore profitto accademico	30 punti	30 punti
	A2) CFU acquisiti	25 punti	0 punti
Punteggio B <i>Punteggio commissione</i>	B1) Competenze linguistiche	20 punti	20 punti
	B2) Pertinenza e qualità del programma di tirocinio	15 punti + 5 punti*	30 punti
	B3) Lettera motivazionale/ colloquio con il candidato	5 punti	20 punti
Punteggio Massimo indicatori		100 punti	100 punti

all'acquisizione di competenze digitali

Punteggio C <i>Priorità</i>	Priorità regolarità agli studi	110 punti	N/A
	Priorità per mobilità pre-titolo	220 punti	220 punti
Punteggio massimo priorità		330 punti	220 punti
Punteggio massimo conseguibile indicatori A, B e C		430 punti	320 punti

La Commissione valutatrice può valutare la possibilità di penalizzare gli studenti che hanno rinunciato alla mobilità Erasmus senza un giustificato motivo, in occasione di precedenti bandi Erasmus Traineeship, con una decurtazione di massimo 10 punti nella redazione della graduatoria di merito.

DESCRIZIONE INDICATORI

A1) Indicatore profitto accademico

- 1° e 2° ciclo: si calcola la media ponderata per i CFU acquisiti dei voti degli esami superati e regolarmente registrati entro la data di scadenza del bando. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale l'indicatore è dato al 50% dalla media ponderata del voto di laurea (ridefinito in trentesimi) e al 50% dal voto medio degli esami acquisiti nella laurea magistrale.
- 3° ciclo: Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione di ateneo, l'indicatore si ottiene normalizzando il voto di laurea al punteggio massimo di 30 punti.

A2) Indicatore CFU acquisiti

Numero di CFU acquisiti dallo studente, normalizzati come segue: 60 CFU per anno di iscrizione, con la detrazione di 30 CFU in relazione all'anno accademico in corso di svolgimento.

Esempio:

- *ad un candidato iscritto al 2° anno di un corso di laurea triennale, verranno attribuiti 90 CFU (120 CFU – 30 CFU anno in corso)*
- *ad un candidato iscritto al 3° anno di un corso di laurea triennale, verranno attribuiti 150 CFU (180 CFU – 30 CFU anno in corso)*

Indicatore non applicabile agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione.

B1) Indicatore Competenze Linguistiche relative al paese o alla lingua veicolare in cui si svolgerà la mobilità

L'indicatore viene valutato in riferimento alla prima sede indicata dallo studente in fase di candidatura e si calcola sulla base della tabella 1 riportata di seguito.

Tab. 1 Indicatore Competenza Linguistica	
Lingua Paese Ospitante o Lingua Veicolare	
A1	2 punti
A2	5 punti
B1	14 punti
B2	18 punti
C1	19 punti
C2	20 punti

B2) Indicatore Pertinenza del programma di tirocinio proposto con il percorso formativo dello studente.

La Commissione del Dipartimento valuterà la congruenza del programma di tirocinio proposto con la carriera universitaria del candidato. Nel calcolo dell'indicatore B2, 5 punti sono riservati agli studenti che si candidano per svolgere una mobilità finalizzata all'acquisizione di competenze digitali.

B3) Valutazione della "lettera motivazionale" e/o del colloquio del candidato.

Le motivazioni del candidato verranno valutate dalla Commissione di selezione tramite la lettera motivazionale compilata allegata dai candidati in fase di candidatura. Il colloquio ha carattere di obbligatorietà per gli studenti afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. In ogni caso, i dipartimenti che, in aggiunta alla lettera motivazionale, prevedranno un colloquio con i candidati, attribuiranno un punteggio complessivo all'indicatore B3, che tenga conto sia della lettera motivazionale, sia degli esiti dell'eventuale colloquio.

In caso di rinuncia alla borsa da parte di un vincitore, subentrerà lo studente idoneo nella prima posizione utile in graduatoria, e così di seguito. La Commissione valutatrice, sulla base della valutazione dei criteri previsti dal presente articolo formula una graduatoria di merito dei partecipanti alla selezione, indicando i nominativi sia dei vincitori, sia degli idonei, la sede assegnata a ciascuno di essi, in modo che, in caso di rinuncia, possa subentrare il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate nelle sezioni dedicate dei siti istituzionali dei dipartimenti. Dal momento della pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati interessati avranno tre giorni di tempo per presentare al responsabile del procedimento di cui all'art. 23 eventuali osservazioni, richieste di chiarimenti ed eventuali istanze. Scaduto tale termine, la Commissione, dopo aver verificato l'accettazione delle sedi da parte degli studenti vincitori e degli studenti idonei, dovrà redigere la graduatoria definitiva e provvedere alla trasmissione formale della stessa e del verbale delle selezioni, unitamente ai Learning Agreement debitamente sottoscritti da tutte le parti interessate, all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali per l'approvazione atti da parte del Dirigente dell'Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti. Il verbale dovrà contenere anche la sintetica descrizione delle eventuali istanze presentate dagli studenti e delle motivate decisioni assunte dalla Commissione in merito.

In seguito all'approvazione degli atti, il RPA indicato nel bando provvederà a richiedere la pubblicazione della graduatoria ufficiale nella apposita sezione del sito internet dell'ateneo.

Il dipartimento, in relazione alle selezioni, osserverà gli obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Art. 21 – Assegnazione definitiva della borsa

1. L'assegnazione definitiva della borsa Erasmus Traineeship è subordinata:

- a) alla sottoscrizione del piano di lavoro da parte dello studente, del Delegato del Dipartimento o del

docente tutor e del rappresentante legale o tutor dell'impresa/ente ospitante: in caso di assegnazione di una borsa di mobilità individuale, il Learning Agreement for Traineeship debitamente compilato e allegato alla candidatura, dovrà essere sottoscritto, dopo l'assegnazione della borsa, dal Delegato Erasmus di Dipartimento. La sottoscrizione del Learning Agreement da parte dello studente varrà anche come accettazione definitiva della borsa. I Delegati di Dipartimento/Struttura di raccordo cureranno la trasmissione del predetto documento all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale, non appena sarà stato perfezionato;

b) all'iscrizione all'a.a. 2026/27 e al pagamento delle relative tasse, nel caso in cui si intenda svolgere una mobilità prima del conseguimento del titolo;

c) alla sottoscrizione del contratto di tirocinio (ai fini amministrativo-contabili) e dei relativi allegati prima della partenza dello studente, sottoscrizione da effettuarsi secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, in seguito alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

2. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione Medica dovranno accertarsi di aver ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento della mobilità da parte del Consiglio della Scuola di afferenza prima della partenza. In caso di assegnazione della borsa, il verbale di autorizzazione dovrà essere trasmesso all'Ufficio Alta Formazione e, in copia, all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale.

3. Al loro arrivo presso la sede di destinazione gli studenti in mobilità dovranno comunicare via mail agli indirizzi curgeghe@uniss.it e felix@uniss.it il recapito telefonico attivo durante il periodo di svolgimento della mobilità.

Art. 22 Disposizioni per la sicurezza e obblighi dei partecipanti

Tutti gli studenti che risulteranno vincitori di borsa sono tenuti a prendere visione delle disposizioni inerenti alla sicurezza e agli adempimenti previsti prima, durante e al termine della mobilità, riportati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 23 Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Il responsabile del procedimento amministrativo per il presente bando, ai sensi della Legge 241/90, è il Dott. Savio Regaglia, Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale, Piazza Università 11, Sassari, tel. 079/229968, rupsm@uniss.it.

Art. 24 - Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni, il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall'Università degli Studi di Sassari esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.

2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando.

Art. 25 Informazioni e comunicazioni

Al fine di diffondere e rendere sempre accessibili agli studenti tutte le informazioni sul Programma Erasmus+ il presente bando e tutta l'allegata documentazione saranno disponibili: - presso l'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale, Piazza Università 11, c/o Palazzo Zirulia, 2° piano, Sassari. Apertura al pubblico tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30; - sito Internet dell'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale: <http://www.uniss.it/internazionale>. Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti link: <http://www.uniss.it/internazionale/programmi-di-mobilita>.

Le comunicazioni agli studenti verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale @studenti.uniss.it; i candidati si impegnano a controllare con cadenza settimanale i messaggi di posta elettronica ricevuti al proprio account di posta elettronica istituzionale. Il controllo dovrà avere cadenza giornaliera nel periodo che intercorre tra la scadenza del bando e la convocazione per la stipula dell'accordo Istituto/studente ai fini amministrativi e contabili. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali agli indirizzi di posta elettronica o ai recapiti telefonici indicati nella sezione "Contatti" o recarsi presso l'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali agli indirizzi di posta elettronica o ai recapiti telefonici indicati nell'allegato 5 o recarsi presso l'ufficio, sito in Piazza Università 11, nei seguenti orari di apertura al pubblico: - dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30.

Riepilogo scadenze

Scadenze	Presentazione candidature bando		Prenotazione test di lingua	
	Data di apertura dei termini per la presentazione delle candidature	Data di chiusura dei termini per la presentazione delle candidature	Data di svolgimento dei test di valutazione linguistica	Periodo di prenotazione ai test di lingua
I finestra	4 maggio 2026, ore	12 giugno 2026, ore	17 –18 giugno 2026	25.05.2026 –



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

	13.00	13.00		12.06.2026
II finestra	14 settembre 2026 , ore 13.00	19 ottobre 2026 , ore 13.00	22-23 ottobre 2026	1-19 ottobre 2026
III finestra	18 gennaio 2027 , ore 13.00	22 febbraio 2027 , ore 13.00	25-26 febbraio 2027	8-22 febbraio 2027

Contatti

Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali

Dott. Savio Regaglia, Responsabile dell'Ufficio e RPA (rupsmt@uniss.it; +39079229757)
Dott.ssa Carla Urgeghe, Dott. Felice Langiu (erasmus_smt@uniss.it; 079229968/53)

Sassari, 28/04/2025

Il Dirigente d'Area

Dott. Paolo Pellizzaro



ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

1. COPERTURE ASSICURATIVE UNISS

Gli studenti Erasmus+ in mobilità all'estero sono coperti dalle seguenti polizze assicurative sottoscritte dall'Università degli studi di Sassari:

- Assicurazione per responsabilità civile: include i rischi derivanti da responsabilità civile (RCT), esclusi i danni rientranti nella fattispecie della responsabilità professionale (Axa Assicurazioni n. 413461768)
- Tutela assicurativa contro gli infortuni connessa all'attività didattica/tirocinio che svolgerà il partecipante, comprese eventuali spese per il rimpatrio sanitario o in caso di decesso (Elips life n. 104312909).

I dettagli delle polizze assicurative citate sono disponibili sul sito di ateneo, al seguente [link](#).

L'Ufficio mobilità e relazioni internazionali provvederà ad informare gli studenti in mobilità, nel caso in cui vengano stipulate delle nuove polizze assicurative.

2. RACCOMANDAZIONI PER GLI STUDENTI NON COMUNITARI

Gli studenti non comunitari selezionati per svolgere una mobilità all'estero devono verificare la data di scadenza del proprio permesso di soggiorno e accertarsi che la validità copra l'intero periodo di mobilità, compresi i giorni del viaggio di rientro in Italia. È responsabilità dei singoli partecipanti provvedere tempestivamente al rinnovo del documento prima della partenza. In caso contrario, la mobilità non potrà essere autorizzata. Gli studenti non comunitari devono, inoltre, stipulare una polizza per l'assistenza sanitaria nel Paese di destinazione.

3. MOBILITÀ NEI PAESI NON UE

- Gli studenti che si recano in un Paese terzo non associato al Programma devono verificare la documentazione richiesta per l'ingresso nel Paese ospitante, consultando il sito del MAECI [Viaggiare Sicuri](#), e contattando l'Ambasciata o il Consolato di riferimento. Si fa presente che le procedure di richiesta del visto possono essere particolarmente lunghe e complesse, pertanto, è necessario raccogliere tutte le informazioni necessarie con un congruo anticipo sulla partenza e valutare, in base alle tempistiche previste, il periodo di svolgimento della mobilità.
- I partecipanti selezionati dovranno consultare il portale [viaggiare Sicuri.it](#), anche per verificare eventuali aggiornamenti e/o indicazioni in tema di sicurezza, relativamente al Paese ospitante. Si raccomanda, di scaricare le App "Viaggiare Sicuri", del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI, e registrare il proprio viaggio, nella sezione "dove siamo nel mondo", disponibile anche sul [web](#), con geolocalizzazione attivata, per ricevere notifiche e aggiornamenti in tempo reale su eventuali situazioni di pericolo, ovunque nel mondo queste si verifichino.
- Si raccomanda, inoltre, di reperire prima della partenza, e tenere sempre con sé durante la mobilità, i contatti (indirizzo, contatto telefonico e numeri di emergenza) dell'Ambasciata o del Consolato italiano più vicino, durante la mobilità.
- Gli studenti che si recano in mobilità fuori dall'UE dovranno attivare una polizza specifica per l'assistenza sanitaria nel Paese ospitante. Si fa presente che la tessera sanitaria europea TEAM, è valida solo all'interno dell'UE.
- Per maggiore sicurezza, si raccomanda di acquistare una sim card locale, all'arrivo nel Paese di destinazione, e di comunicare i nuovi contatti telefonici all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, ai referenti della sede estera e ai propri familiari in Italia.
- È, infine, buona prassi portare con sé delle copie dei propri documenti di identità e del passaporto.



ALLEGATO II OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI, DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PROCEDURE DI RICORSO

1. ESTENSIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ (MENSILITÀ AGGIUNTIVE)

1. Lo studente selezionato per svolgere una long-term mobility, nell'ambito della quale è prevista una durata minima di due mesi e massima di 6 (salva la disponibilità di fondi residuali), potrà prolungare la durata del tirocinio inizialmente prevista, nel caso in cui tale estensione sia ammissibile sotto il profilo amministrativo e l'Università di appartenenza e l'impresa/ente ospitante decidano di accordare tale prolungamento, a condizione che:

a) lo studente invii il modulo di richiesta di prolungamento debitamente sottoscritto sia dall'impresa/ente ospitante sia dal dipartimento di riferimento all'Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale, tramite posta oppure tramite mail/fax, prima dei 30 giorni che precedono la scadenza originaria della mobilità.

b) l'università di appartenenza trasmetta una notifica formale allo studente tramite mail (fatta salva la necessità dell'emendamento contrattuale nei casi previsti dalla normativa Erasmus in vigore);

c) non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'impresa/ente ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità). Eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall'impresa ospitante sia dal dipartimento/struttura di raccordo e devono essere approvate dall'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+;

d) l'intero periodo di traineeship, incluso il prolungamento, termini entro il 31 luglio 2027.

e) col periodo di prolungamento non si superi il limite delle 12/24 mensilità disponibili per ciclo di studi, come indicato all'art. 4, comma 1.

2. Le richieste di prolungamento delle mobilità devono pervenire via mail all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 30 giorni prima della data di fine mobilità, tramite compilazione di apposita modulistica che sarà consegnata allo studente prima della partenza.

2. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE E ADEMPIMENTI DA ESPLETARE AL TERMINE DELLA MOBILITÀ.

1. Entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio (il termine si riduce a 5 giorni nel caso che il tirocinio si concluda nel mese di luglio del 2027) il Beneficiario dovrà consegnare all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali il Traineeship certificate compilando, tramite PC, la sezione del Learning Agreement "After the mobility". Il Traineeship certificate dovrà contenere l'indicazione del programma di tirocinio svolto, le competenze e conoscenze acquisite e i risultati raggiunti e deve essere sottoscritto dal tutor dell'ente ospitante.

2. Al termine della mobilità gli studenti sono, inoltre, tenuti a compilare il Participant Report (EU Survey), attraverso il link che sarà automaticamente inviato loro dalla piattaforma europea "Beneficiary Module". L'erogazione dell'ultima rata del contributo finanziario è vincolata alla compilazione della relazione e all'espletamento del test di cui sopra.

3. I tirocinanti, al termine della mobilità, dovranno consegnare una copia del Traineeship certificate anche al Delegato e referente Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo e/o al Direttore della scuola o del corso, per il riconoscimento dei crediti. Sarà cura dei candidati verificare eventuali ulteriori adempimenti richiesti dal dipartimento di afferenza.

3. RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERO

Per tutte le mobilità che si svolgono prima del conseguimento del titolo, è previsto il riconoscimento delle attività effettuate all'estero, tramite l'assegnazione dei crediti previsti dal Learning Agreement e sulla base di quanto riportato nel LAT After the Mobility. Il numero di crediti che può essere riconosciuto al termine della mobilità deve, infatti, essere riportato nel Learning Agreement for Traineeship (LAT) prima dell'inizio del tirocinio. Ai fini del riconoscimento delle attività svolte, al termine della mobilità, gli studenti sono tenuti a consegnare il documento After the Mobility ai referenti Erasmus del dipartimento di afferenza. Gli Organi competenti del Dipartimento di afferenza sono tenuti a riconoscere e registrare in carriera i CFU sulla base di quanto previsto nel LAT iniziale e di quanto riportato nell'attestato finale (After the Mobility) entro e non oltre 5 settimane dalla data di consegna della documentazione di riferimento.

4. PROCEDURE DI RICORSO INERENTI AL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELLA MOBILITÀ

Eventuali istanze inerenti al mancato riconoscimento o al riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nel corso della mobilità, dovranno essere proposte, in prima istanza, alla Commissione Erasmus del dipartimento di afferenza, e, in



UNISS

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

caso di mancato raggiungimento di un accordo al riguardo, all'Ufficio mobilità e relazioni internazionali, che provvederà a sottoporre le istanze ad una commissione di nomina rettorale, sentite le Delegate del Rettore e il Dirigente di riferimento.

RINUNCIA ALLA BORSA ERASMUS – INTERRUZIONE DEL PERIODO DI MOBILITÀ

La rinuncia alla borsa assegnata dovrà essere immediatamente comunicata dallo studente al Delegato Erasmus di Dipartimento e all'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari e comporterà l'immediata restituzione del contributo eventualmente percepito.

Se la rinuncia interviene in un tempo non più compatibile con la messa a bando della borsa, la Commissione di Dipartimento per le mobilità internazionali studentesche potrà prendere in considerazione una successiva candidatura dello studente che ha rinunciato tardivamente solo in via residuale. Gli studenti che rinunceranno alla mobilità Erasmus senza un giustificato motivo verranno penalizzati nelle partecipazioni a bandi Erasmus SMT successivi o relative riaperture, con l'attribuzione di una penalità sino a 10 punti nella redazione della graduatoria di merito.

La risoluzione dell'accordo di tirocinio ad opera dell'impresa/ente straniero determina l'automatica e immediata risoluzione del contratto Università/Studente e l'obbligo della immediata restituzione totale o parziale della borsa, in relazione alla durata del tirocinio sino a quel momento effettuato.

La restituzione sarà parziale e proporzionata alla durata effettiva del tirocinio nel caso in cui lo studente abbia effettuato almeno due mesi di tirocinio e abbia raggiunto almeno parzialmente gli obiettivi fissati dal Learning Agreement. In tutti gli altri casi il tirocinante dovrà procedere alla immediata restituzione dell'intera borsa, salvo il caso in cui l'interruzione della mobilità sia stata determinata da motivi di salute o da altre cause di forza maggiore.